

Newsletter n. 4 del 13 Febbraio 2021

1. ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI - Dal 28 febbraio 2021 solo con SPID, CIE o CNS

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con **circolare n. 3 del 9 febbraio 2021**, avente ad oggetto "*Decreto-Legge 16 Luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*", ricorda che l'art. 24, novellando l'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), stabilisce che, **entro il 28 febbraio 2021**, tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione dovranno essere fruibili esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (**SPID**), la Carta d'identità elettronica (**CIE**) e la Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

A partire da tale data **è fatto divieto** alla Amministrazione di **rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS**, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, **non oltre il 30 settembre 2021**.

Per **facilitare l'utilizzo della Carta d'identità elettronica (CIE)**, quale strumento sicuro di accesso ai servizi digitali, è stato predisposto per le Pubbliche Amministrazioni il **modulo per l'adesione**, reperibile sul portale Carta d'identità elettronica.

Successivamente, con il supporto del Centro Nazionale (CNSD) della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sarà possibile completare le fasi tecniche di abilitazione all'accesso con la CIE secondo quanto contenuto nel Manuale Operativo.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modulo per l'adesione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale operativo clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato alla CIE clicca qui.](#)

2. LAVORO AGILE EMERGENZIALE - Proroga per i dipendenti pubblici fino al 30 aprile 2021

Considerata la necessità di continuare a garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, così come previsto dall'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state **confermate, per tutta la durata dello stato emergenziale**, così come prorogata dalla delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, **le**

misure adottate con il citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.

Lo prevede il **decreto 20 gennaio 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2021, che **estende al 30 aprile 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) le modalità organizzative, i criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti dal decreto ministeriale 19 ottobre 2020 per il periodo emergenziale.

Ricordiamo, infatti, che il citato articolo 263, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, prevede l'obbligo delle amministrazioni di organizzare, nella misura del **50 per cento del personale impiegato** in attività compatibili e fino al 31 dicembre 2020 (termine successivamente prorogato), il lavoro dei propri dipendenti applicando il **lavoro agile semplificato** ossia prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 20 gennaio 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 19 ottobre 2020 clicca qui.](#)

3. BENI STRUMENTALI ("NUOVA SABATINI") - Modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione - Istruzioni operative dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **Circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio 2021**, recante "*Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 95-96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante modifiche alla misura "Nuova Sabatini"*".

Come previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie **in un'unica soluzione** indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.

L'erogazione in un'unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Con la citata circolare n. 434/2021 vengono forniti indicazioni e chiarimenti in merito alle **modalità di applicazione dell'erogazione del contributo in un'unica soluzione** prevista dalla nuova normativa dettata dall'articolo 1, comma 95, della L. n. 178/2020.

Un comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con la circolare vengono altresì apportate modifiche ed integrazioni alla precedente circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2017, n. 14036.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modulo di richiesta di erogazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

4. SOCIETA' COOPERATIVE - Istituito un nuovo regime di sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto 4 gennaio 2021**, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), alla istituzione di un **nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione**, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.

Le disposizioni di cui al presente decreto - non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - sostituiscono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014.

Considerata l'esigenza di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle società cooperative, già previsto dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, attraverso, tra l'altro, l'ampliamento della platea delle possibili società beneficiarie e l'incremento del sostegno finanziario concedibile, si è ritenuto necessario adottare un nuovo regime di aiuti nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (recante "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione"):

- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- b) non qualificabili come "imprese in difficoltà";
- c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.

Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere finanziate **con le risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile (FCS)** di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/0212, convertito dalla L. n. 134/2012 e **con le risorse provenienti da Programmi Operativi cofinanziati con Fondi Strutturali**, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi Operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto.

Con un apposito decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico dovranno essere stabiliti gli schemi, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. FONDO SALVAGUARDIA IMPRESE - Stanziati 300 milioni di euro - Le domande al via dal 2 febbraio

A partire dalle ore 12.00 del 2 febbraio 2021 è possibile presentare allo sportello online dedicato le domande di accesso al Fondo salvaguardia imprese, che acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio di **imprese in difficoltà** economico-finanziaria.

La gestione del Fondo è affidata alla società **Invitalia S.p.a.**

Il Fondo è stato istituito con l'art. 43 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") con una **dotazione di 300 milioni di euro** per trovare soluzioni alle crisi aziendali attraverso nuovi processi di ristrutturazione e fronteggiare le conseguenze del Covid sul tessuto produttivo del Paese.

Con **decreto direttoriale 20 gennaio 2021**, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al Fondo.

Le imprese che intendono richiedere l'accesso al Fondo devono aver prioritariamente avviato un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello Sviluppo economico, soddisfacendo inoltre almeno una delle seguenti condizioni:

- essere titolari di marchi storici di interesse nazionale;
- essere società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250;
- detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla procedura informatica online clicca qui.](#)

6. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Aggiornati i canoni per il 2021

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con **decreto direttoriale del 1° dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2021, ha provveduto ad **aggiornare, per l'anno 2021, le misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime e a fissare i seguenti principi:**

- 1) Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2021, applicando la **riduzione del 1,85%** alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2020;
- 2) Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- 3) La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorchè rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2021;
- 4) A decorrere **dal 1° gennaio 2021, la misura minima di canone** – come stabilito dal comma 4 dell'art. 100 del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020 - **è di euro 2.500,00;**
- 5) La misura minima di euro 2.500,00 si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa vigente, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo;
- 6) Tale misura dovrà essere **aggiornata annualmente con l'indice ISTAT** ma solo in aumento e non in diminuzione.

Come ogni anno, anche per il 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto all'adeguamento dei canoni balneari agli indici ISTAT.

Nel 2019 i canoni demaniali marittimi erano stati ribassati del -0,75%, mentre nel 2018 erano aumentati del 3%. L'aumento più significativo è avvenuto nel 1991 (+6,5%), mentre la diminuzione massima risale al 2010 (-3,4%).

Tuttavia, quest'anno c'è un'importante novità riguardante i canoni minimi. La **misura minima dei canoni per le concessioni demaniali marittimi, che fino allo scorso anno ammontava a 362,90 euro, dal 2021 aumenterà a 2.500,00 euro** in base alla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.

Ciò significa che tutti coloro che fino a quest'anno pagavano meno di 2.500,00 euro all'anno, dal 2021 dovranno adeguarsi alla nuova soglia minima.

L'aumento è stato deciso come misura di compensazione della norma salva-pertinenziali che ha abrogato gli spropositati canoni Omi, anche se ha provocato alcuni problemi per i micro concessionari non commerciali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle tabelle aggiornate clicca qui.](#)

7. ARTIGIANI E COMMERCianti - Aggiornati gli importi dei contributi INPS dovuti per l'anno 2021

L'INPS, con **circolare n. 17 del 9 febbraio 2021**, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei **contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2021**, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

La circolare determina le aliquote da applicare sul reddito minimale, l'importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del - **0,3%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020.

Conseguentemente, per l'anno 2021, il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **euro 15.953,00**.

Pertanto le aliquote per il corrente anno - da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori **di età superiore ai 21 anni** - risultano come segue:

- Artigiani: 24%;
- Commercianti: 24,09%.

Per i coadiuvanti/coadiutori **di età non superiore ai 21 anni** le aliquote sono, invece, le seguenti:

- Artigiani: 22,35%;
- Commercianti: 22,44%,

Il contributo per l'anno 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di **euro 47.379,00**.

Per i redditi superiori a euro 47.379,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad euro 78.965,00.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto**.

Anche per l'anno 2021 i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, e il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, deve essere effettuato alle scadenze che seguono:

- **17 maggio 2021,**
- **20 agosto 2021,**
- **16 novembre 2021,**
- **16 febbraio 2022.**

In riferimento ai **contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale** il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 17/2021 clicca qui.](#)

8. PESCATORI AUTONOMI - Aggiornati gli importi dei contributi INPS dovuti per l'anno 2021

L'INPS, con **circolare n. 18 del 9 febbraio 2021**, ha provveduto ad aggiornare, per l'anno 2021, gli importi dei **contributi dovuti per i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca**, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del **- 0,3%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020.

Conseguentemente, per l'anno 2021, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:

- Misura giornaliera: **euro 27,21;**
- Misura mensile (25 giorni): **euro 680,00.**

Inoltre la circolare stabilisce che per l'anno 2021:

- nei confronti dei pescatori l'**aliquota contributiva** resta ferma nella misura del **14,90%;**
- il **contributo mensile per l'anno 2021**, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a **101,32 euro**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 18/2021 clicca qui.](#)

9. LAVORATORI DOMESTICI - Aggiornati gli importi dei contributi INPS dovuti per l'anno 2021

L'INPS, con **circolare n. 9 del 25 gennaio 2021**, ha provveduto ad aggiornare, per l'anno 2021, gli importi dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico (colf e badanti), determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

L'Istituto di previdenza sociale evidenzia che l'ISTAT ha comunicato, **nella misura del -0,3%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020.

Conseguentemente, per l'anno 2021, sono state **confermate le fasce di retribuzione pubblicate con la circolare n. 17 del 6 febbraio 2020**, su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2021 per i lavoratori domestici.

Ricordiamo che il versamento può essere effettuato online, tramite il Portale dei Pagamenti sul sito dell'INPS oppure tramite CBILL, presso le banche che rendono disponibile il pagamento mediante questo circuito oppure tramite il circuito "Reti Amiche".

Le **scadenze per il pagamento** dei contributi dei lavoratori domestici sono le seguenti:

- Primo trimestre 2021: 1-10 aprile;
- Secondo trimestre 2021: 1-10 luglio;
- Terzo trimestre 2021: 1-10 ottobre;
- Quarto trimestre 2021: 1-10 gennaio 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 9/2021 clicca qui.](#)

10. FATTURAZIONE ELETTRONICA AUTOMATICA - Definite le regole tecniche

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2021, il **decreto 12 dicembre 2020**, con cui il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce le **regole tecniche del servizio di fatturazione automatica**.

La società PagoPA S.p.a. realizza il sistema e le funzionalità necessarie a garantire la fornitura del servizio di fatturazione automatica.

Il servizio di fatturazione automatica **si applica alle operazioni di pagamento effettuate presso POS presenti sul territorio nazionale**, effettuate mediante l'utilizzo di carte di debito, carte di credito, carte prepagate, nonché tramite applicazioni che consentono di effettuare bonifici di pagamento o tramite altri sistemi di pagamento messi a disposizione presso punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le transazioni di pagamento effettuate presso ATM (art. 4).

L'adesione al servizio è **su base volontaria** per tutti i soggetti coinvolti e presuppone una fase di registrazione al servizio che si effettua con le modalità fissate all'articolo 5 del decreto.

Ricordiamo che il D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), prevede la predisposizione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una **piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati**.

Con l'introduzione del comma 2-sexies all'articolo 5 del CAD, per effetto dell'art. 21 del D.L. n. 127/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, è stato stabilito che la piattaforma tecnologica possa essere usata anche *"per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la **fatturazione elettronica** e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ..."*.

Ora, con questo nuovo decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 12 dicembre 2020 vengono fissate le regole tecniche del servizio di fatturazione automatica.

Le soluzioni tecnologiche studiate permettono di:

- **realizzare un sistema centralizzato** che semplifica lo **scambio di informazioni** fra i soggetti coinvolti in una transazione commerciale che prevede l'emissione della **fattura elettronica**, in modo da **favorire l'uso della fatturazione elettronica** da parte di professionisti e micro-imprese presso piccoli o medi esercenti che possono riscontrare difficoltà nell'utilizzo dei relativi servizi;
- **conseguire un sistema fruibile** anche da coloro che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, dell'esercizio di un'arte o di una professione;
- **incentivare la digitalizzazione dei pagamenti** tramite l'utilizzo di carte e strumenti di pagamento tracciabili presso esercenti italiani (art. 3).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - Un nuovo decreto regola il costo del fabbisogno comunale

Con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 del 29 gennaio 2021 (Supplemento Ordinario, n. 6), è stata **revisinata la metodologia dei fabbisogni standard** dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il **servizio smaltimento rifiuti**, in base all'art. 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

La Nota allegata al decreto è stata predisposta dal **SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.** ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 216/2010 allo scopo di illustrare il **nuovo modello di stima dei fabbisogni standard** che aggiorna l'impianto metodologico per la valorizzazione dei costi e dei fabbisogni standard relativi al Servizio smaltimento rifiuti.

Si tratta di uno strumento di supporto al processo di approvazione della nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni standard del servizio rifiuti attraverso la procedura rafforzata prevista dal D.Lgs. n. 216/2010.

Le norme che regolano il calcolo dei costi e dei fabbisogni standard degli enti locali, sono contenute nel **Decreto Legislativo 26 novembre 2010 n. 216**, e assegnano a SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (SOSE) il compito di:

- predisporre l'impianto metodologico di riferimento in cooperazione e con il supporto scientifico dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione ANCI (IFEL).
- procedere al monitoraggio dei parametri di riferimento con cadenza annuale garantendo, allo stesso tempo, una revisione almeno triennale dell'intera metodologia.

A partire dal 2016, la supervisione e approvazione tecnica del processo di calcolo è stata affidata alla **Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)** che, istituita con la Legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 31 e 32, della L. n. 208/2015), ha preso il posto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).

Con il citato D.Lgs. n. 216 del 2010 si prevede che siano calcolati e revisionati i fabbisogni standard relativamente alle seguenti funzioni fondamentali (individuata nel D.L. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012):

- funzioni Generali di amministrazione di gestione e di controllo,
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, funzioni relative alla gestione del territorio e dell'ambiente,
- servizio smaltimenti rifiuti, funzioni nel settore sociale,
- funzioni di istruzione pubblica e funzioni di polizia locale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 216/2010 clicca qui.](#)

12. RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE - Nora esplicativa del Ministero dell'Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente ha diramato una nota esplicativa sul **conferimento dei rifiuti di origine domestica nei centri di raccolta comunali**.

Le istruzioni si sono rese necessarie a seguito del **nuovo regime di classificazione dei rifiuti urbani e speciali** introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020.

Il **decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116**, di recepimento delle **direttiva (UE) 2018/851** - si legge nella nota ministeriale - nel definire il **rifiuto urbano**, ha di fatto trasposto nell'ordinamento giuridico nazionale quanto indicato all'articolo 1 della medesima direttiva con la finalità di *"rafforzare gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare ad un'economia circolare"*.

Ha inoltre precisato che la suddetta definizione è introdotta: *"al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo"*.

Tale nuova definizione deve essere pertanto applicata nell'ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell'ambito della gestione medesima.

In particolare, per quanto concerne la definizione riportata all'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) "I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione," si specifica, che tali rifiuti si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.

I **rifiuti prodotti in ambito domestico** e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", **possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, e, pertanto, **potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali**, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i., recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".

Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152 del 2006).

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota esplicativa del Ministero dell'ambiente clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 116/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2018/851 clicca qui.](#)

13. CARTA E CARTONE - Dettate le norme sulla cessazione della qualifica di rifiuto

Dopo i regolamenti sui rifiuti da prodotti assorbenti per la persona e sulla gomma vulcanizzata granulare, è arrivato il decreto attuativo che **regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto** (*End of Waste*) nel settore della carta e cartone.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il **decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188**, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il Regolamento **attua quanto disposto dall'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006** (Codice ambientale), che stabilisce che un rifiuto non può più essere considerato tale quando viene sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- 2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- 3) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- 4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il regolamento per l'End of Waste di carta e cartone si suddivide in **7 articoli** - che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità - e **3 allegati**.

L'allegato 1 contiene i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643

L'allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e il cartone recuperati

L'allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità, che è una dichiarazione sostitutiva di notorietà, con l'anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.

In sostanza, per diventare carta e cartone "recuperati" (cessando quindi dalla qualifica di rifiuti), il "recupero" dovrà avvenire "esclusivamente in conformità" alle disposizioni contenute nella **norma UNI EN 643** (Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare), nel

rispetto dei requisiti di qualità ovvero dei criteri elencati nel citato allegato 1, dove sono specificate anche le necessarie verifiche sui rifiuti in ingresso al "ciclo del riciclo" e sulla carta e cartone recuperati.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14. EMERGENZA COVID-19 - Scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

L'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020 (convertito dalla L. n. 40/2020), come successivamente sostituito dall'art. 1, comma 266 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ad opera degli amministratori, potrà avvenire **solo previo consenso** (implicito od esplicito) **dell'assemblea stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo.**

Lo sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico, nella **lettera-circolare Prot. n. 26890 del 29 gennaio 2021**, con la quale - rispondendo ad un quesito sollevato da una Camera di Commercio - fornisce chiarimenti sulla **sospensione operatività** ex art. 6 del D.L. n. 23/2020 relativo alla **cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale** (art. 2484, n. 4, C.C.), avvenute nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020.

Tale finestra si riferisce al periodo all'interno del quale non operano le prescrizioni, tra le altre, di cui all'art. 2483-ter C.C. e non riguarda l'esercizio cui le perdite si riferiscono, che deve essere anteriore al 31 dicembre 2020 e che, quindi, anche le perdite relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 rientrano nella previsione del citato articolo 6 del D.L. n. 23/2020, con conseguente disapplicazione dell'art. 2482-ter.

Secondo quanto disposto dall'**articolo 2485 del Codice civile** - fa osservare il Ministero - sia l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento che la richiesta di iscrizione della relativa dichiarazione presso il Registro delle imprese **spetta agli amministratori della società.**

Nel contempo, la nuova formulazione del citato art. 6 del D.L. n. 23/2020, prevede, al comma 3, che **l'assemblea** convocata dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.** L'assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Dunque, la **decisione di rinvio** (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) **spetta all'assemblea.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

15. NEXT GENERATION EU - Approvati dal Parlamento europeo i piani per la ripresa e la resilienza

La Commissione europea ha reso noto che il Parlamento europeo ha confermato l'accordo politico raggiunto a dicembre 2020 sul regolamento che istituisce il **dispositivo per la ripresa e la resilienza**, una tappa importante nell'iter che metterà a disposizione degli Stati membri **prestiti e sovvenzioni per 672,5 miliardi** di euro per sostenere riforme e investimenti.

Il dispositivo è lo strumento chiave al centro di **Next Generation EU**, il piano dell'UE per uscire rafforzati dalla pandemia di COVID-19, sarà fondamentale per aiutare l'Europa a riprendersi dall'effetto economico e sociale della pandemia e concorrerà a migliorare la resilienza delle economie e società dell'UE e a garantire **la transizione verde e digitale.**

Tra gli obiettivi la neutralità climatica entro il 2050 e **la trasformazione digitale.**

Il dispositivo **entrerà in vigore nella seconda metà di febbraio.** Ogni Stato membro potrà presentare ufficialmente il piano nazionale per la ripresa e la resilienza esponendo le riforme e i progetti di investimento pubblico.

Per ricevere il sostegno a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i piani dei paesi dell'UE devono definire un pacchetto coerente di progetti, riforme e investimenti in **sei settori d'intervento:**

- **transizione verde,**
- **trasformazione digitale,**

- occupazione e crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
- coesione sociale e territoriale,
- salute e resilienza,
- politiche per la prossima generazione, comprese istruzione e competenze.

I paesi dell'UE hanno tempo fino al **30 aprile 2021**, di norma, per presentare i loro **piani nazionali per la ripresa e resilienza** in cui sarà definito il loro programma di riforme e investimenti fino al 2026. Il piano sarà valutato dalla Commissione e adottato dal Consiglio.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo finale del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, clicca qui.](#)

LINK:

[Per prendere visione della bozza di PNRR trasmessa dal Governo al Parlamento il 15 gennaio 2021, clicca qui.](#)

16. TRANSIZIONE DIGITALE - Indicazioni dall'Europa per la redazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) - Sostegno alla digitalizzazione dei mezzi di informazione

La Commissione europea ha pubblicato oggi un **ulteriore modello di orientamento** sugli aiuti di Stato per assistere gli Stati membri nell'elaborazione di piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) in linea con le norme dell'UE in materia di **aiuti di Stato per quanto riguarda il sostegno alla digitalizzazione dei mezzi di informazione**.

L'iniziativa fa seguito alla pubblicazione nel dicembre 2020 di 11 modelli di orientamento sugli aiuti di Stato.

Nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, **ciascun piano nazionale per la ripresa e la resilienza dovrà destinare almeno il 20% della spesa a sostegno della transizione digitale**.

Sostenere la **trasformazione digitale dei mezzi di informazione** è fondamentale per la vitalità del settore e per sostenere lo sviluppo a lungo termine dei **media online e dell'editoria elettronica**.

La Commissione evidenzia che occorre prestare particolare attenzione ai settori che svolgono un ruolo chiave per le democrazie, in particolare il settore dei media, al quale il sostegno dovrebbe essere fornito in modo da rispettare e promuovere la **libertà e il pluralismo** dei media.

Il **modello di orientamento** predisposto dalla Commissione è un documento tecnico inteso a fornire orientamenti settoriali in merito ai casi in cui:

- il sostegno non comporta aiuti di Stato e pertanto non è necessaria una notifica preventiva alla Commissione;
- si configurerebbe un aiuto di Stato, ma non è necessaria alcuna notifica in quanto la misura di aiuto rientra in un'esenzione per categoria;
- si configurerebbe un aiuto di Stato ed è necessaria una notifica, alla luce delle principali norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, in base al modello di orientamento, i progetti per la digitalizzazione dei mezzi di informazione che possono ricevere aiuti dovrebbero concentrarsi:

- sullo **sviluppo di contenuti editoriali per l'editoria elettronica**;
- sullo sviluppo di nuove soluzioni per il settore e per **attirare l'attenzione sui contenuti pubblicati elettronicamente** e aumentarne il consumo;
- riguardare **modelli imprenditoriali innovativi per l'editoria digitale**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo finale del modello di orientamento, clicca qui.](#)

17. SISTEMA TESSERA SANITARIA - Nuove scadenze di invio dei dati 2020 e 2021

Cambiano le tempistiche di invio dei dati delle prestazioni sanitarie al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)**.

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema TS va effettuata:

- entro il 8 febbraio 2021**, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- entro il 31 luglio 2021**, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
- entro il 31 gennaio 2022**, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;

c) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

Sono questi i nuovi termini fissati, per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previste dal D.M. 19 ottobre 2020, dalla Ragioneria Generale dello Stato con il **decreto 29 gennaio 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021.

Il decreto ha così recepito quanto disposto nel **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2021, Prot. n. 20765/2021** sulle nuove scadenze per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria 2020 e indica le nuove scadenze per il 2021 e 2022.

Il decreto precisa che per individuare i termini di scadenza per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie occorre fare riferimento alla **data di pagamento** del relativo documento fiscale.

Il decreto fissa inoltre:

- Nel **15 febbraio 2021** il termine per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese afferenti il 2020 trasmessi al sistema TS;
- Nel **periodo compreso tra il 16 febbraio e il 15 marzo 2021** l'intervallo temporale in cui è possibile esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, il decreto proroga di un anno, dal **31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021**, i termini per la comunicazione della volontà di avvalersi di tale modalità di trasmissione. Conseguentemente la trasmissione telematica di tali dati diviene obbligatoria a partire dal **1° gennaio 2022**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 20765/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

18. ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO - Un approfondimento di Assonime sugli sviluppi della disciplina

Sul numero 2/2021 si "*Note e Studi*" dedicato agli "**Sviluppi della disciplina dell'Arbitro bancario finanziario**", Assonime descrive le modifiche introdotte alla disciplina dell'Arbitro bancario finanziario per allineare le regole alla direttiva sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori 2013/11/UE (direttiva ADR) e per aggiornare le procedure e l'organizzazione dell'Arbitro al fine di accrescere l'efficienza del sistema.

L'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** è stato istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), che prevede l'obbligo, per le banche e gli intermediari finanziari tenuti ad applicare le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela che assicurino "*la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela*".

La disciplina dell'Arbitro bancario finanziario è stata oggetto di importanti modifiche che sono divenute operative dal 1° ottobre 2020. In particolare, con **decreto del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio n. 127/2020** è stata modificata la delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che definisce le regole fondamentali dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Con il **provvedimento della Banca d'Italia del 12 agosto 2020** sono state emanate le nuove disposizioni applicative che sostituiscono quelle del 18 giugno 2009.

Nel 2016 la disciplina dell'ABF ha subito importanti modifiche con l'ampliamento del numero dei collegi dagli originari tre (Milano, Napoli e Roma) a sette, mediante l'aggiunta dei Collegi di Bari, Bologna, Palermo e Torino. Sono state di conseguenza riviste anche le disposizioni sulla composizione del Collegio di Coordinamento per consentire che in esso fossero rappresentati tutti i Collegi.

Dal 5 febbraio 2018 è attivo il **Portale telematico dell'ABF per la presentazione dei ricorsi**, che consente la trasmissione e la gestione dei ricorsi interamente online. Attraverso il portale il cliente, una volta presentato il ricorso, può interagire con l'ABF, verificare lo stato del ricorso e ricevere le controdeduzioni e la decisione del Collegio.

A partire dal **1° ottobre 2020** trovano applicazione anche le modifiche alle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" aventi ad oggetto i tempi massimi di risposta da parte degli intermediari ai reclami della clientela.

L'applicazione di queste modifiche, adottate con **provvedimento della Banca d'Italia del 19 marzo 2019**, era stata differita per finalità di coordinamento con le nuove disposizioni della Banca d'Italia e del CICR in materia di ABF.

Nella presente circolare sono **illustrate esclusivamente le modifiche operative dal 1° ottobre 2020** alle disposizioni vigenti in materia di ABF, tralasciando le disposizioni invariate nei contenuti, ma che hanno subito modifiche formali per ragioni di coordinamento.

Le principali novità sono l'innalzamento del limite di valore delle controversie che possono essere sottoposte all'Arbitro, l'introduzione di misure per una soluzione più rapida dei ricorsi su fattispecie ricorrenti, l'introduzione di un contraddittorio mediante la presentazione di repliche e controrepliche, il rafforzamento del ruolo del Collegio di coordinamento e l'istituzione della Conferenza dei Collegi come sede di confronto informale e raccordo informativo tra i collegi.

Alla luce del requisito dell'efficienza contenuto nella direttiva ADR, sono stati inoltre rivisti i tempi della procedura e sono stati scanditi più nettamente i diversi momenti della stessa.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

19. LEGGE DI BILANCIO 2021 - Dall'Ufficio Rapporti con il Parlamento e affari finanziari della Conferenza delle Regioni una lettura per aree tematiche

Anche quest'anno - dopo la ripubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 (Supplemento Ordinario n. 13) del 18 gennaio 2021, della Legge relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e al bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge n. 178 del 2020 - gli uffici della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno predisposto un **dossier per facilitarne la lettura, ma soprattutto per fornire una "guida" per la fase attuativa** perché, come è noto, la Legge di Bilancio è uno snodo lungo cui si articola durante l'anno l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni. E fra queste le istituzioni regionali, chiamate ad un ruolo non solo amministrativo, ma anche programmatico, di indirizzo e legislativo.

Il dossier sulle disposizioni previste dalla manovra - allegato al numero 4001 del 9 febbraio 2021 di "Regioni.it" e curato da **Paolo Alessandrini** (Dirigente Rapporti con il Parlamento e Affari finanziari della Conferenza delle Regioni) - è stato **articolato per "aree tematiche"**, con una serie di note esplicative basate sui dossier di documentazione predisposti dagli Uffici studio del Parlamento.

"Si intende in questo modo – come viene sottolineato nell'introduzione - da un lato favorire il lavoro di dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome, dall'altro creare una sorta di "agenda" settoriale che possa consentire, nei limiti del possibile, una programmazione per quel "lavoro di sistema" a cui sono chiamati i diversi assessorati ogniqualvolta i "principi" della Legge di bilancio debbono necessariamente disvelarsi concretamente nei provvedimenti che vengono discussi nelle sedi istituzionali della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata. Guardare adesso, per tempo, alle fasi che realizzeranno le scelte economiche e sociali insite nella manovra, significa agevolare l'azione che poi dovrà concretizzarsi nei territori".

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

20. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - Un documento di approfondimento del Servizio Studi della Camera dei Deputati

Il Servizio Studi della Camera dei deputati ha elaborato un documento dal titolo **"La semplificazione degli adempimenti amministrativi per le attività produttive"** (Documento n. 536 del 5 febbraio 2021)

Una delle principali difficoltà riscontrate dagli operatori economici privati, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato - secondo le analisi delle Istituzioni comunitarie - dalla **complessità**, dalla **lunghezza** e dall'**incertezza giuridica delle procedure amministrative**.

Per tale motivo, il legislatore europeo ha considerato necessario stabilire **principi-quadro di semplificazione amministrativa comuni per tutti gli Stati membri**, a partire dalla limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile, alla luce del principio di proporzionalità, di non discriminazione, e di necessità, e dall'introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine.

L'azione di semplificazione delle procedure e la riduzione dei regimi autorizzatori - realizzata dal legislatore dell'UE con la **direttiva 2006/123/CE, Direttiva sui servizi del mercato interno** (c.d. "Direttiva Bolkenstein") - è stata esplicitamente finalizzata *"ad eliminare ritardi, costi ed effetti dissuasivi che derivano da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose e dalla loro duplicazione, complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, abuso di potere da parte delle autorità competenti, termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, validità limitata dell'autorizzazione rilasciata o costi e sanzioni sproporzionati"* mantenere gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori.

La "Direttiva servizi" è stata attuata in Italia con il **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, successivamente modificato e integrato, in particolare, dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

21. AGCOM - Nuove misure in materia di blocco e attivazione dei servizi premium in abbonamento - Addio ai servizi non richiesti sulle SIM

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'esito di una consultazione pubblica, ha approvato le **nuove regole per il blocco e l'attivazione di tutti i servizi premium in abbonamento forniti sia attraverso SMS/MMS, sia tramite connessione dati su reti mobili**.

Con la sola esclusione di una serie di servizi di vasta diffusione erogati tramite SMS, che permettono all'utente di effettuare donazioni solidali, accedere a servizi bancari, postali, di *mobile ticketing* di televoto, la delibera adottata dal Consiglio, mira a **garantire un'attivazione consapevole e documentabile di tutti i servizi premium in abbonamento**.

Due le misure previste: un blocco (c.d. "*barring*") sulle SIM, che può essere rimosso solo tramite una previa ed espressa manifestazione di volontà dell'utente e una procedura atta a rinforzare la prova di acquisizione del consenso e a renderlo documentabile.

Il blocco opera di default sulle nuove SIM, mentre per le altre soltanto se, trascorsi 30 giorni dalla ricezione di un SMS informativo, l'utente non abbia comunicato all'operatore una diversa volontà.

La procedura per l'attivazione dei servizi premium in abbonamento prevede l'inserimento del numero di cellulare seguito da una *one time password* (OTP) di almeno cinque cifre, che il cliente deve inserire manualmente al fine di acquisire una documentata prova del consenso espresso.

Nel provvedimento è stato altresì previsto che gli operatori rendano disponibili sui propri siti web una **pagina dedicata in cui informano la clientela dei servizi soggetti al blocco di default**, di quelli esclusi, delle funzionalità di blocco totale e parziale e delle modalità per poter continuare a usufruire dei servizi premium già presenti sulle SIM.

Gli operatori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni sul blocco e sull'attivazione rispettivamente entro 45 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

(Fonte: AGCOM - *Comunicato stampa del 5 febbraio 2021*)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

22. VOLTURE CATASTALI - Fissate nuove modalità per la presentazione delle domande - Attivazione della nuova procedura informatica "Voltura 2.0 - Telematica"

Con **provvedimento n. 40468 del 10 febbraio 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le **domande di volture catastali**, contenenti immobili la cui competenza territoriale sia relativa a Uffici Provinciali - Territorio già adeguati al nuovo Sistema Integrato Territorio (SIT), presentate, attraverso il canale telematico, dagli iscritti a categorie professionali abilitate, dovranno essere predisposte tramite la nuova procedura informatica "**Voltura 2.0 - Telematica**".

Il software "**Voltura 2.0 - Telematica**" è reso disponibile nell'ambiente informatico "**Scrivania del Territorio**" ed il suo uso è riservato agli iscritti alle categorie professionali abilitate.

Nell'allegato tecnico al presente provvedimento sono riportate le principali novità introdotte con il nuovo software.

Con lo stesso provvedimento si dispone, inoltre, che il software "**Voltura 1.1**" **sostituirà progressivamente l'attuale piattaforma "Voltura 1.1"**, che continuerà a essere reso disponibile e mantenuto fino alla data di dismissione, successiva a quella di definitiva estensione a tutti gli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle nuove procedure informatiche, realizzate con architettura SIT. Oltre tale data, che verrà resa nota con specifico comunicato dell'Agenzia, non sarà consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite la procedura informatica "Voltura 1.1".

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 40468/2021 e del suo allegato tecnico clicca qui.](#)

23. BREXIT - Nuovi chiarimenti dal Ministero dell'Interno sugli adempimenti necessari ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cittadini britannici

1) Con la **Circolare n. 2 del 2 febbraio 2021** il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici - anche a seguito del fatto che l'Ambasciata britannica in Italia continua a ricevere numerose segnalazioni da parte di propri connazionali relative ad alcune prassi adottate dai comuni, con riferimento al procedimento d'iscrizione anagrafica di cittadini britannici beneficiari del citato Accordo ed al rilascio della predetta attestazione, non conformi alle modalità stabilite dalla normativa - ricorda quali sono gli adempimenti necessari per effettuare le iscrizioni anagrafiche che, ovviamente, oltre ad un'applicazione generale, debbono essere seguite anche per i cittadini comunitari e per gli stranieri.

Ricordiamo che la circolare n. 2/2021 fa seguito alla **circolare n. 3 dell' 11 febbraio 2020** concernente il rilascio dell'attestazione d'iscrizione anagrafica ai cittadini del regno Unito iscritti in anagrafe al 31 dicembre 2020 ed ai loro familiari.

Nella nuova circolare, in particolare viene precisato quanto segue:

- le dichiarazioni anagrafiche possono essere presentate non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma **anche per raccomandata, per fax e in via telematica**;
- l'ufficiale d'anagrafe, **nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche e della documentazione prevista**, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione;
- l'ufficiale d'anagrafe dovrà rilasciare all'interessato, la **comunicazione di avvio del procedimento**, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.
- l'accertamento dei requisiti **deve essere verificato entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata**, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.

2) Si ricorda inoltre che, sulla base dell'Accordo di recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, come già chiarito con la citata circolare n. 3/2020, i cittadini britannici, residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, hanno diritto - anche successivamente a tale data - al **rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica**, ai sensi dell'art. 18.4 dell'Accordo citato, nonché dell'**Attestazione permanente**, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007.

Queste attestazioni potranno essere utilizzate dagli interessati per chiedere alla Questura competente il documento di soggiorno elettronico secondo le indicazioni contenute nel vademecum per i cittadini britannici beneficiari dell'Accordo di recesso, pubblicato il 22 dicembre 2020 sul sito del Ministero dell'Interno.

I cittadini britannici, non iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrino in qualsiasi momento, tramite idonea documentazione, la legale permanenza sul territorio nazionale alla medesima data, potranno, comunque, chiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla competente Questura nonché l'iscrizione in anagrafe, ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007.

3) Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con **Nota n. 440/C/2021 del 3 febbraio 2021**, informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, è stato pubblicato il **decreto del 20 gennaio 2021** del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, recante le "*Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno*", redatto in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1030/2002, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2017/1954 del 25 ottobre 2017.

In particolare, con l'adozione del citato decreto è stato approvato il **nuovo modello uniforme per i permessi di soggiorno da rilasciare ai cittadini dei Paesi terzi**, che sostituisce il modello attualmente in uso, nel quali sono stati inseriti elementi di sicurezza più moderni, che rendono il documento più sicuro dai rischi di contraffazione e falsificazione.

Il nuovo modello verrà utilizzato anche nei confronti dei cittadini del Regno Unito ed ai loro familiari.

La principale novità è la data di scadenza del permesso di soggiorno, che a differenza dal modello precedente, non riporterà più una durata illimitata del diritto di residenza eventualmente acquisito dal titolare, bensì la validità decennale del documento fisico.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota n. 400/C/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2020 clicca qui.](#)

24. PERMESSI DI SOGGIORNO - Proroga della scadenza al 30 aprile 2021

Con l'articolo 5 del Decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 è stata disposta una **ulteriore proroga dei permessi di soggiorno fino al 30 aprile 2021.**

Di conseguenza, l'articolo 3-bis, comma 3, del D.L. 125/2020, come modificato dall'art. 5, del D.L. 2/2021, recita testualmente: *"I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data"*.

Quindi, per effetto della citata disposizione, la validità delle autorizzazioni al soggiorno **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021** è stata prorogata sino a tale ultima data - **cioè il 30 aprile 2021** - ivi compresi i termini per le conversioni, i documenti di viaggio e la validità dei nulla osta.

La proroga, fino al 30 aprile 2021, riguarda :

- a) i **permessi di soggiorno** dei cittadini di Paesi terzi;
- b) i termini per la **conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale**;
- c) le **autorizzazioni al soggiorno** emesse dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia (di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998);
- d) i **documenti di viaggio per i titolari dello status di rifugiato** (di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- e) la validità dei **nulla osta** rilasciati **per lavoro stagionale** (di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998);
- f) la validità dei **nulla osta** rilasciati **per il ricongiungimento familiare** (di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998);
- g) la validità dei **nulla osta** rilasciati per lavoro **per casi particolari** (di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998), tra cui dirigenti, personale altamente specializzato, ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari.

25. ASSICURAZIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Dall'INAIL istruzioni e modulistica

Con la **circolare n. 6 dell' 11 febbraio 2021**, l'INAIL individua i termini e le modalità di gestione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, in base a quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, che ha regolamentato le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a sua volta ha modificato alcune norme della legge 3 dicembre 1999, n. 493, istitutiva dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

Nel documento di prassi l'Istituto riassume i **requisiti per l'iscrizione**, le **modalità di presentazione telematica della domanda** di prestazione e le peculiarità delle attività svolte che devono rientrare tra quelle specificate.

Alla circolare è allegata tutta la **modulistica** per la gestione delle pratiche di denuncia.

Ai fini dell'assicurazione istituita dalla legge n. 493 del 1999, il lavoro svolto in ambito domestico rientrante nell'ambito della tutela, è quello riconducibile allo **svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che fanno parte del nucleo familiare** e alla cura dell'ambiente domestico dove vive il predetto nucleo familiare.

Per "**ambito domestico**", si intende l'immobile di civile abitazione, ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, ovvero, nel caso di nucleo unipersonale, il singolo assicurato, le relative pertinenze e le parti comuni condominiali.

Devono considerarsi avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni verificatisi nell'immobile dove si trascorrono le vacanze (pur se in affitto), a condizione che questo si trovi sul territorio nazionale.

L'assicurazione comprende i casi di infortunio (con esclusione delle malattie professionali) **avvenuti in occasione e a causa delle attività prestate nell'ambito domestico**, a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6 per cento.

I **sogetti obbligati all'iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico**, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, sono quelli in possesso dei seguenti requisiti:

1. età compresa fra i 18 e i 67 anni;
2. esercizio, in via esclusiva, di attività di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 6/2021 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

26. FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Dall'INAIL le istruzioni su termini e modalità di comunicazione della sospensione contributiva

La **legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge di bilancio 2021), all'articolo 1, comma 36 dispone la **sospensione dei termini** relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**.

Il successivo comma 37 stabilisce che i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione** entro il 30 maggio 2021 **o mediante rateizzazione** fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

Sulla scorta del nulla osta reso dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, nonché dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'INAIL, con la **circolare n. 7 dell'11 febbraio 2021**, fornisce le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata.

La sospensione non si applica ai versamenti delle rate in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 relative alla rateizzazione prevista dall'articolo 97, comma 1, secondo periodo, D.L. n. 104/2020 (c.d. "*Decreto Agosto*").

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche per le quali non ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma in esame per l'applicazione della sospensione devono effettuare gli adempimenti e i versamenti regolarmente.

Pertanto, la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2020/2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2020 devono essere presentate entro il 1° marzo 2021, con modalità telematica.

Il versamento del premio di autoliquidazione 2020/2021 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2021.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 e indicando nel campo "numero di riferimento": 999245 per il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021; 999246 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021 e delle rate

successive entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione delle rate di dicembre 2021 e 2022 che devono essere versate **entro il giorno 16 di tali mesi**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 7/2021 e del suo allegato clicca qui.](#)

27. SMART WORKING - Buoni pasto senza ritenuta d'acconto

Il datore di lavoro non sarà tenuto a operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, ovvero 8 euro, se elettronici, anche nei confronti dei lavoratori in smart-working.

Lo ha chiarito l'**Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio con la risposta a interpello n. 956-2631/2020**.

In deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, l'art. 51, comma 2, lettera c), TUIR prevede che **non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente**:

- le **somministrazioni di vitto** da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le **prestazioni sostitutive** delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le **indennità sostitutive** delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

La *ratio* sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà del legislatore di **detassare le erogazioni ai dipendenti** che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.

Il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei **dipendenti** assunti, sia a **tempo pieno** che a **tempo parziale**, nonché qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, in effetti, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

In assenza di disposizioni che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, si ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il **regime di parziale imponibilità** prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 51 TUIR, **indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro** e dalle **modalità di svolgimento** dell'attività lavorativa.

Quindi, nel caso in cui si riconoscono i buoni pasto ai **lavoratori agili**, gli stessi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera c), TUIR.

Pertanto, il datore di lavoro non sarà tenuto a operare, anche nei confronti dei lavoratori in smart working, la **ritenuta a titolo di acconto IRPEF** sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro, se cartacei, ovvero 8 euro, se elettronici.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Interpello clicca qui.](#)

28. PARTITE IVA IN CALO DEL 14% NEL 2020 - Dati dall'Osservatorio sulle Partite IVA

Nel 2020 le nuove partite IVA sono diminuite del 14% circa rispetto al 2019.

Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle finanze con il **comunicato stampa n. 27 dell'11 febbraio 2021**, che riporta la sintesi dei dati dell'Osservatorio Partite IVA dell'anno 2020.

Nel periodo gennaio-dicembre 2020 risultano **320.435 chiusure**, rispetto alle 427.623 riscontrate nel corso del 2019.

Il dato del 2020, contrariamente all'atteso incremento delle chiusure per effetto della crisi economica generata dall'emergenza Covid-19, mostra invece il 25% di chiusure in meno rispetto al 2019.

Il 72,2% delle partite IVA è stato aperto da persone fisiche, il 21% da società di capitali e solo il 3,4% da società di persone.

Rispetto al 2019 la flessione di avviamenti è generalizzata: dalle società di persone (-19,5%), alle società di capitali (-16,3%) fino alle persone fisiche (-15,7%).

Si nota, inoltre, il forte aumento di **partite IVA avviate da soggetti non residenti** (+42,9%), connesso alla **crescita del settore delle vendite on-line** che presentava trend in aumento anche nel 2019.

Riguardo alla **ripartizione territoriale**, circa il 44% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,4% al Centro e il 34,1% al Sud ed Isole. Il confronto con l'anno precedente evidenzia che tutte le Regioni mostrano un calo di avviamenti: i maggiori si sono registrati nelle Marche (-19%), in Liguria (-18,7%) e Toscana (-17,6%), il più contenuto in Veneto (-5,3%).

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

29. WHISTLEBLOWING - Un documento dei Commercialisti fornisce spunti operativi per i professionisti

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento "**La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti**".

Il lavoro, elaborato nell'ambito dell'area "*Diritto societario*", alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Massimo Scotton e Lorenzo Sirch, e dell'area di delega "*Sistemi di Amministrazione e controllo*", alla quale è delegato il consigliere nazionale Raffaele Marcello, si avvale anche delle osservazioni e dei contributi di **ABI** (*Associazione bancaria italiana*), **AITRA** (*Associazione italiana trasparenza e anticorruzione*) e **AODV 231** (*Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001*).

Lo studio parte da un riepilogo della **normativa europea e internazionale** sul *whistleblowing*, nonché sulla sua integrazione, nel nostro ordinamento, con **altre normative di settore**, come quella bancaria, finanziaria, assicurativa, antiriciclaggio, ponendo un'attenzione particolare sulle similitudini e differenze che la stessa disciplina del *whistleblowing* presenta in **ambito pubblico e privato**.

In particolare, sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle **funzioni degli organi di controllo** principalmente interessati, il **responsabile per la prevenzione della corruzione** e l'**organismo di vigilanza**, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi. Funzioni di controllo che, sia nel pubblico che nel privato, riguardano direttamente **l'attività professionale dei commercialisti**.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) TESSERA SANITARIA - ONLINE LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A cosa serve la Tessera Sanitaria? Come fare per richiederla? Come comportarsi in caso di furto o smarrimento? E se la tessera è scaduta e si ha bisogno di assistenza sanitaria? Se la tessera sanitaria si deteriora, è possibile chiederne un duplicato?

A tutte queste domande risponde l'Agenzia delle Entrate nella nuova guida fiscale "**Tessera Sanitaria – Vademecum**", unitamente ad un video pubblicato sul canale YouTube che illustra come e quando utilizzare la Tessera Sanitaria.

Nel 2011, la TS è stata sostituita da una nuova versione dotata di microchip: la Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

Una volta attivata, la versione CNS consente anche di accedere, in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy, ai servizi on line delle amministrazioni pubbliche.

Nell'anno 2020, sono state rilasciate **oltre 11 milioni e 350 mila le tessere sanitarie** e, di queste, quasi 10 milioni e 230 mila valgono come "Carta nazionale dei servizi" (CNS) consentendo, quindi, di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni (sono le tessere sanitarie dotate di microchip).

La Tessera, che **vale di norma 6 anni**, può essere utilizzata sia **per usufruire dei servizi sanitari nazionali** sia **per comunicare in modo certificato il proprio codice fiscale**.

Alla sua scadenza verrà automaticamente spedita al cittadino una nuova tessera all'indirizzo di residenza risultante in "Anagrafe Tributaria".

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA clicca qui.](#)

2) GRATUITO PATROCINIO - AGGIORNATO IL LIMITE DI REDDITO

L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è **aggiornato ad euro 11.746,68**.

Lo prevede il **Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio del 2021.

Si amplia così la fascia di **reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio**, in precedenza, fissata dal decreto 16 gennaio 2018, a euro 11.493,82.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) REVISIONE DI ANALISI DI CAMPIONI - AGGIORNATO L'IMPORTO DA VERSARE

A decorrere dal 1° marzo 2021, l'importo da versare, **per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni**, alla competente Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in **127,18 euro**.

Lo prevede il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2021.

Ricordiamo che l'importo precedente, fissato con il decreto 11 dicembre 2019, era di euro 126,55.

L'importo, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982, viene aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) SUPERBONUS 110% - AGGIORNATA LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **l'aggiornamento a febbraio 2021 della guida dedicata al Superbonus 110%**, che recepisce tutte le novità apportate dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), che ha ampliato la portata delle misure del Superbonus prorogandolo al 30 giugno 2022 e che ha introdotto altre importanti modifiche alla disciplina che regola l'agevolazione.

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato della GUIDA clicca qui.](#)

5) PROCESSO CIVILE TELEMATICO - PUBBLICATA LA RASSEGNA TEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2020

Sul sito internet della Corte di Cassazione è stata pubblicata la **rassegna tematica della giurisprudenza di legittimità** in materia di Processo Civile Telematico, a cura dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, aggiornata con le decisioni pubblicate al **31 dicembre 2020**.

La rassegna tematica fornisce un agile contributo di orientamento in ordine alle principali questioni affrontate dalla giurisprudenza di legittimità in materia

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

6) COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - UN NUOVO STUDIO DEL NOTARIATO

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio (n. 57-2020/E) dal titolo "**Problematiche notarili della vendita nell'ambito della composizione delle crisi da sovraindebitamento: natura e disciplina**".

Lo studio, approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 19 ottobre 2020, affronta le seguenti tematiche:

- 1) Cenni sui procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012).
- 2) La liquidazione dell'attivo e la natura di vendita coattiva degli atti di alienazione.

- 3) L'atto notarile di trasferimento: natura e problematiche connesse alle menzioni urbanistiche e catastali, alle garanzie, alle certificazioni energetiche.
- 4) L'intervento del debitore, il problema della liberazione dell'immobile e della cancellazione delle formalità.
- 5) Conclusioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

7) ISA 2020 – IDENTIFICATE LE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI ESCLUSE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 febbraio 2021**, recante *"Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020"*, con il quale vengono identificate le categorie di contribuenti ai quali, in ragione degli effetti economici negativi delle misure restrittive anti-Covid, **non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**.

Pertanto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, **gli ISA** in vigore per il medesimo periodo d'imposta, **non si applicano nei confronti dei soggetti:**

- che, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una **diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- che **hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;**
- che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale **sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali** previsti dal comma 4 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2021

L'INPS, con il **messaggio n. 587 del 10 febbraio 2021**, fa presente che i **lavoratori autonomi agricoli** - che hanno presentato l'**istanza per l'esonero** previsto dagli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020 (c.d. "Decreto Ristori"), al fine di sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 - possono fruire della ulteriore sospensione del pagamento, prevista dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe"), della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell'Istituto degli importi contributivi da versare e comunque **non oltre il 16 febbraio 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 587/2021 clicca qui.](#)

9) SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA TESSILE - DISPONIBILI 5 MILIONI DI EURO

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2021, il **decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 dicembre 2020**, che definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per richiedere le agevolazioni, le spese ammissibili e le modalità di erogazione del **contributo a sostegno delle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori**.

Per la misura, prevista nel D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), sono **disponibili 5 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto** in favore di progetti presentati da piccole imprese di nuova o recente costituzione che realizzano progetti innovativi e tecnologici.

Il provvedimento mira a sostenere il settore del tessile, con particolare riguardo alle **start-up che investono nel design e nella creazione**, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che **valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo**.

E' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite dei fondi disponibili.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) SUPERBONUS - CONVENZIONE COMMERCIALISTI - INFOCAMERE

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Massimo Miani**, ha sottoscritto con InfoCamere, presieduta da **Lorenzo Tagliavanti**, una convenzione per accedere alla **Piattaforma SiBonus** per lo svolgimento di attività professionali a supporto dei clienti interessati ad avvalersi delle diverse misure di **bonus fiscali nel settore**

edilizio (tra cui il Nuovo Ecobonus e il Nuovo Sismabonus) varati dal governo attraverso il **Decreto Rilancio** per mitigare la recessione economica in seguito all'emergenza coronavirus.

La Piattaforma Sibonus, realizzata da InfoCamere, è lo **strumento informatico** per lo scambio e l'intermediazione dei **crediti d'imposta cedibili** in accordo al dettato normativo a cui il Consiglio nazionale dei commercialisti ha aderito condividendo il fine di promuovere l'efficacia degli **interventi previsti a supporto delle imprese** e del territorio.

LINK:

[Per scaricare il testo della convenzione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma SiBonus clicca qui.](#)

11) CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'A.N.A.C. – Fissati gli importi e le modalità di pagamento

Con delibera del 29 dicembre 2020, n. 1121/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, sono stati fissati gli importi, i termini e le modalità di versamento del contributo dovuto, per l'anno 2021, a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) da parte dei seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le **stazioni appaltanti** di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016;

b) gli **operatori economici**, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

c) le **società organismo di attestazione (SOA)** di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.

All'articolo 2 della delibera è fissata l'entità della contribuzione; mente all'articolo 3 sono fissati le modalità e termini di versamento della contribuzione.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi

(dal 1 al 13 Febbraio 2021)

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Decreto 20 gennaio 2021: Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) D.P.C.M. 11 dicembre 2020: Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021 - Supplemento Ordinario n. 6).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Accordo 25 gennaio 2021: Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)». (Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021). (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021 – Supplemento Ordinario n. 7).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

4) Ministero della Giustizia – Decreto 23 luglio 2020: Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 23 gennaio 2021: Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale – Decreto 12 dicembre 2020: Definizione delle regole tecniche del servizio di fatturazione automatica. (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1 dicembre 2020: Aggiornamenti, relativi all'anno 2021, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 29 gennaio 2021: Proroga dei termini, per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previsti dal decreto 19 ottobre 2020, concernenti le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie e dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 18 dicembre 2020: Modalità per la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per l'intrattenimento digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 18 dicembre 2020: Modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori. (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 22 settembre 2020, n. 188: Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 4 dicembre 2020: Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 8 gennaio 2021: Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione. (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 1 al 10 Febbraio 2021)

1) Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio del 25 gennaio 2021 che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 34 del 1° febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

1) Raccomandazione (UE) 2021/119 del Consiglio del 1° febbraio 2021 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 36 del 2 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione del 4 febbraio 2021 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 42 del 5 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

... Vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie?

... Iscriviti al nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)

**QUANDO NON SI PUO' TORNARE INDIETRO
BISOGNA SOLO PREOCCUPARSI
DEL MODO MIGLIORE
PER AVANZARE
(Paulo Coelho)**